

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P209/581/4108 sott. 22/16

Roma, 12 maggio 2004

OGGETTO: D.M. 1 febbraio 1986 - Chiarimenti 3.7.0 - 3.7.2. - Quesito. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuti con la nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con quanto espresso da codesta Direzione Regionale. In particolare si sottolinea che, relativamente al quesito n° 1 (punto 3.7.0 ingressi), l'accesso alle autorimesse deve avvenire da spazio scoperto, così come definito al punto 1.12 del D.M. 30 novembre 1983.

Parere della Direzione

Si trasmettono in allegato i quesiti formulati dal Comando VV.F. di Bergamo, volti a chiarire alcuni aspetti del D.M. 01/02/86.

Ai riguardo si forniscono i seguenti pareri:

- Quesito n° 1 (3.7.0 ingressi)

Si ritiene che autorimesse con accesso da spazio scoperto, seppure servite da unica rampa scoperta, siano da considerarsi distinte, ciò in quanto la rampa non può considerarsi, nel caso in esame, ingresso dell'autorimessa.

- Quesito n° 2 (3.7.2 rampa)

In analogia a quanto avviene per le costruzioni stradali, si ritiene che la pendenza debba essere riferita all'asse della rampa. I valori della tolleranza previsti dal D.M. 30.11.83 si applicano anche alle misure lineari che concorrono alla determinazione della pendenza.

- Quesito n° 3 (4.3 uscite)

La necessità dell'adozione di scale protette o a prova di fumo deve essere valutata con riferimento ai criteri di compartimentazione, comunicazione, lunghezza delle vie d'esodo, nonché nel rispetto di quanto stabilito al punto 3.10.7 del decreto in argomento. Il caso indicato nei quesito non sembra evidenziare tale necessità.